

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la Commissione europea

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio comunitario costituirebbe un'imitazione araldica dello stemma dell'Unione europea

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* la decisione della divisione di opposizione è stata annullata e il marchio comunitario è stato dichiarato nullo

*Motivi dedotti:*

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 6 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009,
- violazione del principio del legittimo affidamento.

---

**Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — DeMaCo Holland/Commissione**

**(Causa T-527/12)**

(2013/C 26/133)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* DeMaCo Holland BV (Langedijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti L.Linders e S.Bishop)

*Convenuta:* Commissione Europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la domanda della ricorrente ricevibile e fondata; e
- condannare pertanto l'Euratom a cessare con decorrenza immediata qualsiasi uso del nuovo progetto, i cui diritti spettano alla ricorrente e condannare parimenti l'Euratom a pagare alla ricorrente un risarcimento del danno, stimato provvisoriamente in EUR 100 000, per l'illecito extracontrattuale da esso commesso;

— condannarlo anche al pagamento delle eventuali spese del presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorso mira ad ottenere il risarcimento del danno subito per illecito extracontrattuale della Comunità europea per l'Energia, rappresentata dalla Commissione europea, in quanto questa ha fatto uso dei disegni tecnici di proprietà della ricorrente e ha trasmesso siffatti disegni per utilizzazione in un appalto pubblico dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy).

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere che la convenuta ha fatto uso illecito dei disegni tecnici della ricorrente.

I disegni tecnici creati esclusivamente dalla ricorrente — che esulano da ogni contesto contrattuale tra le parti — sono stati usati dalla convenuta senza autorizzazione della ricorrente. La convenuta ha inoltre facilitato l'uso dei disegni tecnici da parte di terzi, segnatamente di Fusion For Energy.

L'uso illecito consapevole ad opera della convenuta dei disegni tecnici della ricorrente costituisce un atto illecito e una violazione dei diritti d'autore della ricorrente.

In questo modo la convenuta ha ottenuto un vantaggio economico ingiustificato grazie all'impegno finanziario ed intellettuale della ricorrente, il che è contrario alle pratiche commerciali leali e alla correttezza nella concorrenza.

Il danno subito consiste nel lucro cessante per la ricorrente per effetto dell'appalto pubblico indetto da Fusion For Energy, che è stato consentito a causa dell'intervento della convenuta, ed in un rimborso per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale della ricorrente.

---

**Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/BCE**

**(Causa T-468/09) <sup>(1)</sup>**

(2013/C 26/134)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 30.1.2010.